

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 94/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 gennaio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo MASTRANDREA – Presidente, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Dr. Umberto MAIELLO, Dr. Alfredo Maria BECCHETTI - Componenti; Dr. Carlo BRAVI – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio METITIERI - Segretario

- 1) **RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE ED AL SUO PRESIDENTE, SIG. MASSIMO CELLINO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 13.11.08)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. BARTOLOMEI ALDO E DELL'A.S. ROMA DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO DELL'ART. 40, COMMA 3 NOIF IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMI 2 E 4 E 4, COMMA 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 4.12.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**3) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BOLANO CORREA JORGE ELADIO SEGUITO GARA MODENA/BARI DEL 20.12.2008**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 153 del 23.12.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. S.p.A. di Modena, riduce a 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bolano Correa Jorge Gladio. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 16 gennaio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete